

Camanini dott. Cristina
Dottore commercialista – Revisore contabile

Via Diaz, 26 – 38023 Cles (TN)
Tel. 0463. 600113 – Fax 0463.600113 - Cell.: 338-8367437
e-mail: cristina@studiocamanini.it - pec: cristina.camanini@pec.odctrento.it



COMUNE DI BASELGA DI PINE'
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

**sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 143 di data 14.05.2026 avente
ad oggetto:**

**“VARIAZIONE NR. 8, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE
FINANZIARIO 2026-2028 E AL D.U.P. 2026-2028”**

La sottoscritta Cristina Camanini, dottore commercialista e revisore legale dei conti, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Baselga di Pinè nominata per il triennio 17.11.2023 – 16.11.2026 con delibera consiliare n. 44 del 16.11.2023:

- ricevuta la proposta di deliberazione di Giunta comunale nr. 143 di data 14.05.2026 avente ad oggetto “VARIAZIONE NR. 8, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 E AL D.U.P. 2026-2028” e relativi allegati;
- vista la deliberazione consiliare nr. 64 del 15.12.2025 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2026-2028 ed il bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e relativi allegati;
- vista la deliberazione della Giunta comunale n. 299 di data 30.12.2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028;
- vista la la deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 23 aprile 2026 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2025;
- vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

- visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con d.lgs. nr. 267 di data 18 agosto 2000;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm;
- visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, modificata dalla Legge regionale 8 agosto 2018 n. 6 con particolare riferimento all'art. 49, comma 5;
- visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- visto in particolare l'articolo 175 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;
- visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 36 di data 30.04.2001 e successive modificazioni;
- visto lo Statuto comunale;
- visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal responsabile ufficio finanziario, contabilità e bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 185, comma 1, e 187, comma 1, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegati alla presente deliberazione;
- premesso di aver esaminato i prospetti relativi ai "Capitoli interessati dalla variazione" e la proposta di deliberazione riguardante la variazione al bilancio di previsione 2026-2028, nonché i relativi allegati;
- visto l'art. 187, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 disciplinante le modalità di utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione, così come modificati dai commi 831 e 832 della legge di bilancio 2026 prevedendo quanto di seguito riportato:

→ *“La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) [LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199;](2)

d) [LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2025, N. 199;](2)

e) La quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi."

ha preso in esame la variazione e le motivazioni addotte, qui di seguito si riassume la variazione:

ESERCIZIO	Importi da finanziare			Modalità di finanziamento			
	MAGGIORI SPESE	MINORI ENTRATE	Totale	MAGGIORI ENTRATE	MINORI SPESE	AVANZO	Totale
2026							
PARTE CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PARTE IN CONTO CAPITALE	0,00	128.250,00	128.250,00	0,00	0,00	128.250,00	128.250,00
TOTALE	0,00	128.250,00	128.250,00	0,00	0,00	128.250,00	128.250,00

CONSIDERATO

- in conseguenza delle variazioni apportate, si intendono parimenti variati il bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;
- in seguito alla variazione si procede all'applicazione di avanzo libero per Euro 128.250,00;

- che la presente proposta non altera il pareggio finanziario e vengono rispettati l'equilibrio economico-finanziario e di parte capitale di cui agli artt. 162 e 193 del D.Lgs 267/200 e ss.mm;
- la presente proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario modifica il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 relativamente alla Programmazione triennale dei lavori pubblici;
- che presente proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario modifica il Piano esecutivo di gestione 2026-2028;
- possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte e le motivazioni inerenti l'urgenza;

Tutto ciò premesso, visto e considerato, il Revisore dei Conti, esprime parere favorevole, per quanto esposto in premessa, in ordine alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "VARIAZIONE NR. 8, IN VIA D'URGENZA, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2026-2028 E AL D.U.P. 2026-2028", secondo quanto sopra succintamente indicato, da sottoporre, pena decadenza, a ratifica da parte del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni.

Cles (TN), 14.05.2026

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Cristina Camanini

